

## 20320 – Diritto Concordatario

### Lezione del 17.04.2020 Res mixtae : comparazione

Le materie mixtae costituiscono il “contenuto” degli accordi e dei concordati, oggetto di interesse della Chiesa e degli ordinamenti civili avvicendatisi negli ultimi novecento anni. In una lezione precedente abbiamo già parlato della nomina dei vescovi, che possiamo definire come l’istituto che ha dato inizio, *rectius*, ha consolidato delle prassi già in uso di trattative preventive conciliative e transattive, fino a giungere alla “forma” di una *cum-ventione*, *ad-cor-do*, *cum-cor-dato*.

Le materie mixtae hanno un fine sia temporale che spirituale. La nomina dei vescovi, il matrimonio, gli enti, l’assistenza religiosa nelle situazioni segreganti (carcere, ospedale, caserma) sono un tipico oggetto delle materie miste e questo indipendentemente dalla forma di stato o di governo. Opportunità e convenienza (secondo il Card. Ottaviani, uno dei massimi studiosi del diritto concordatario preconciliare) invitano i poteri temporali (*Stati in primis*) a trovare un dialogo con la Chiesa cattolica circa questi istituti. La coesistenza in alcuni cittadini dell’essere anche dei fedeli, non può essere ignorata dallo Stato in ragione della duplice natura o appartenenza, cioè materiale e spirituale.

Molti istituti si sono aggiunti nei secoli come la disciplina degli edifici di culto; in questo caso è il potere spirituale però a dare la valenza “atipica” all’edificio che diventa di culto. Qualsiasi edificio privato può assurgere a edificio di culto per una religione quindi secondo le teorie concordatarie classiche non sarebbe oggetto “diretto” tale da farla rientrare nelle materie mixtae.

Sempre nei testi di diritto concordatario classico si legge le *res mixti fori* che sono istituti giuridici in cui ognuna delle due giurisdizioni si interessa ad un certo procedimento, in questo caso i giudici (canonico e civile) rivendicano la competenza su una determinata materia. Ciò provoca la concorrenza tra giurisdizioni specialmente nella verifica di chi ha già iniziato un procedimento sullo stesso oggetto e tra gli stessi soggetti.

Anche questo è diventato nei secoli oggetto di accordi che hanno trovato soluzione o nello *ius preventionis*, cioè il diritto di dare precedenza al giudice che ha iniziato per primo, o nella *riserva di giurisdizione* mediante la quale una delle due giurisdizioni concede all'altra di la competenza di conoscere e giudicare una causa in concreto.

Con il primo Codex Iuris Canonici del 1917 queste situazioni erano

numerose, con il secondo Codice di Diritto Canonico del 1983 si demandano istituti prevalentemente civilistici alle normative dello *ius civilis* locale (statale) con chiari rinvii alla giurisdizione civile competente.

Alcuni canoni invitano le autorità ecclesiastiche (Vescovo e Ordinari) di sospendere le proprie decisioni all'esito dei giudici civili (penali, amministrativi o civili *sensu strictu*).

Nei concordati postnapoleonici sono diventate oggetto dei concordati anche le forme di istruzione religiosa, le scuole e università cattoliche, il riconoscimento dei diplomi, i giorni di festività riconosciute dallo Stato.

Vi sono altre discipline che stanno affacciandosi, spesso come dialogo Chiese locali-Ordinamenti civili, ovvero la bioetica, la *privacy* e l'ambiente.

Una visione di sintesi dei nove secoli ci fa comprendere come il contenuto dei concordati sia sempre stato aperto ad accogliere tematiche di dialogo tra i due soggetti primari, spesso dovuto alle concessioni reciproche tra Chiesa e i sovrani europei (soprattutto Sacro Romano Impero, Spagna, Francia e Portogallo). Molti concordati dei primi sette secoli mostrano concessioni della Chiesa verso l'imperatore pro tempore e successivamente dei re verso la Chiesa.

Questi reciproci "significati storici di supremazia" sono "esplosi con una demagogica richiesta di parità nel Concordato Napoleonico tra la sovranità francese e la Chiesa di Roma.

Dobbiamo attendere il Concordato con l'Italia del 1929 per vedere una parità fondata sulla indipendenza e sovranità della Chiesa e del Regno d'Italia e una soggettività internazionale acquisita da tempo immemorabile ma qui formalizzata in un atto internazionale.

Una rinnovata propensione ad accordi preventivi di sana collaborazione ed affermazione della *libertas Ecclesiae* sono quelli elaborati alla luce del Vaticano II fino agli accordi-quadro che dominano la scena degli ultimi 20 anni dove la tutela dei valori non negoziabili come la Pace, l'uguaglianza delle religioni e la libertà religiosa della persona umana sono preminenti ad ogni materia mixta indicata sempre più alle conferenze episcopali per le attuazioni ed esecuzioni mediante una nuova fioritura di intese subconcordatarie.

I concordati quindi non sono mai statici, come non lo sono gli interessi, unilaterali o reciproci, che gli Stati e la Chiesa perseguono.

Negli ultimi 20 anni i pontefici hanno continuato l'indirizzo di san Giovanni Paolo II. Le materie miste si sono moltiplicate intrecciando dialoghi su settori sensibili come la salute e la sanità (bioetica e diritto), istruzione ed educazione (conoscenza e/o adesione), partecipazione al

benessere dei fedeli e cittadini (festività, assistenza religiosa, enti di assistenza, beneficenza, volontariato e terzo settore no profit).

**Circa il matrimonio:** con la nascita del matrimonio civile (esordi olandesi ma sviluppo con la Rivoluzione Francese) lo Stato ha cominciato a legiferare per regolare la prassi matrimoniale ab interno della propria giurisdizione. Proprio le questioni matrimoniali diedero vita allo scisma anglicano.

Storicamente l'istituto era sempre stato di competenza della Chiesa. L'Olanda aveva dato vita al matrimonio civile in tempi di Riforma ma fu il Concilio di Trento a dare "forma canonica" e definitiva al matrimonio canonico fondandolo esplicitamente come consenso libero dei contraenti (Decreto *Tametsi* 1563 valido fino al 1907, introdusse le "pubblicazioni" - che dovevano precedere il matrimonio- doveva essere celebrato dinnanzi al parroco personale alla presenza di almeno due testimoni e tutt'oggi resta norma generale. Furono anche istituiti i registri parrocchiali, dove il matrimonio venne da allora ad oggi trascritto). E' un importante passo avanti per la libertà di scelta dei contraenti, considerata l'influenza o la sottomissione delle parti interessate alla volontà dei genitori o tutori in ambito matrimoniale e della donna in particolare.

Negli accordi attuali l'istituto matrimoniale è spesso articolato in due punti: la sua costituzione in sede canonica con la trascrizione negli atti civili (matrimonio concordatario) e con l'eventuale riconoscimento della sentenza di nullità matrimoniale emanata dai tribunali ecclesiastici da parte dell'ordinamento civile (riserva di giurisdizione).

Il caso Italia per esempio fissa i due momenti nell'articolo 8 degli Accordi di Modificazione del 1984.

All'articolo 8 numero 2 è regolamentata l'efficacia della sentenza canonica nello Stato italiano mediante il processo detto di *delibazione*, che è il procedimento mediante il quale viene recepita, con sentenza della corte di Appello competente per territorio e presente in ogni capoluogo di regione, la decisione canonica avallata da un decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Tale Corte è competente della *delibazione*, che non è quindi automatica. L'ammissibilità o l'improcedibilità delle sentenze matrimoniali canoniche, che devono essere presente con ricorso o citazione da una o entrambe le parti, viene sancita da tale tribunale statale. La giurisprudenza italiana in questi ultimi cinque anni non ammette il giudizio di delibazione se le decisioni canoniche sono presentate da uno solo degli ex-coniugi (improprio) e non procede oltre se uno dei due eccepisce una convivenza maggiore di tre anni ! Di fatto viene dato seguito solo alle richieste di

delibazioni congiunte spostando le altre sulla richiesta (spesso non desiderata) di divorzio e degradando indirettamente la nullità del matrimonio ad annullabilità ingerendosi nella giurisdizione canonica mediante una indiretta ingerenza e violando la sana cooperazione (Dalla Torre, Canonico, Blasi e altri).

Vediamo sinteticamente l'istituto matrimoniale in altri accordi: In Lettonia viene regolamentata solo la registrazione del matrimonio mentre in Lituania è ammessa la delibazione, presente anche nell'accordo con la Slovacchia del 2000 in quello con il Brasile del 2008 e con il Mozambico del 2011 anche se le trattazioni non sono così articolate come quella italiana.

Particolarità dell'accordo stipulato con il Burundi nel 2012 che vede il matrimonio canonico *menzionato* ma non riconosciuto. Questa impostazione significa che il governo del Burundi sta riservandosi il momento opportuno per una possibile successiva regolamentazione comunque riconducibile al testo pattizio.

Completamente diversa invece è la regolamentazione attuata con l'accordo con il Portogallo del 2004: molto dettagliata e circoscritta, al contrario degli Stati sopracitati. All'articolo 13 si esplicita anche la responsabilità del parroco per la mancata trascrizione del matrimonio.

La sottile linea rossa che unisce tutti questi accordi è di avere la possibilità di rinvio al Tribunale della Segnatura Apostolica. La Segnatura viene espressamente invitata a partecipare al processo di delibazione.

Ma sotto il profilo patologico non c'è solamente la sentenza di nullità del matrimonio ma anche la possibilità di dispensa del matrimonio *rato e non consumato* che non sempre viene riconosciuto o contemplato negli accordi. Tale strumento non è una sentenza ma un atto amministrativo del Romano Pontefice e per questo quando si legge "decisioni canoniche" vi rientra, laddove negli accordi è scritto "sentenze" non è contemplato e deve avere una menzione separata per ammettere o meno il provvedimento tra quelli recepiti o meno dall'ordinamento civile.

Si ha infine la delibazione automatica negli accordi dove è sufficiente portare la sentenza del tribunale ecclesiastico. Altrimenti con la delibazione controllata si prevede l'accertamento da parte del tribunale statale prima di riconoscere e recepire la sentenza.

Chi riceve la dispensa pontificia per il matrimonio *rato e non consumato*, dal 1982 (Sentenza della corte costituzionale n.18) non è più delibabile in Italia, e dovrà attivarsi per ottenere il divorzio ai sensi della dell'articolo 3 numero 2 lettera "f" della legge del 1970 (Divorzio per inconsumazione).

Riguardo **l'Istruzione, l'educazione e l'università**. Sono oggetto di moltissimi accordi. Naturalmente ogni paese si regola con la Santa Sede in modo peculiare. Nell'accordo con il Burundi, l'articolo di riferimento include tutte gli istituti sopracitati (manca una scomposizione). Il Burundi riprende il sistema della laicità francese ed ha quindi una "difficoltà culturale" di origine coloniale a togliersi il vestito laicista francese per indossare una più corretta articolazione dei tre istituti *de quo*.

Più chiaro risulta l'accordo con Capo Verde dove vi sono norme distinte tra istituti di educazione cattolica, seminari, studentati, università. In questo caso l'influenza portoghese ha aiutato invece la comprensione della distinzione dei diversi obiettivi valoriali, alcuni scientifici altri.

In Europa, la Repubblica Serba (2014) ha fatto un accordo specifico sulla libertà di istruzione cattolica mentre la repubblica di Montenegro nel 2008 ha firmato un accordo per i seminari e gli istituti per l'educazione del clero.

Il caso Germania è molto articolato perchè si tratta di una federazione di nazioni e non di uno Stato unitario. La Legge fondamentale del 1949 riprende alcuni articoli della Carta di Weimar.

Nel 1933 c'era stato un accordo con la Santa Sede e su quella base, coordinata alla Legge fondamentale del 1949 e agli articoli della Repubblica di Weimar, i singoli *land* hanno autonoma potestà di relazionarsi direttamente con la Chiesa Cattolica e diversi sono gli accordi vigenti molti dei quali rinnovati o nuovi sotto il pontificato di papa Benedetto XVI.

La Bosnia ha firmato un accordo per l'insegnamento della religione cattolica: non si parla della costituzione di scuole cattoliche, ma dell'insegnamento nelle scuole pubbliche statali.

In un caso viene unita il tema dell'istruzione alla disciplina della carità e degli aiuti sociali: si tratta dell'accordo con la Palestina, ma resta un *unicum* perchè istruzione e beneficenza pur avendo molti punti in comune sono istituti differenti.

L'accordo con l'Ungheria invece prevede il finanziamento delle scuole cattoliche, segno della possibilità implicita della loro istituzione.

Gli accordi dell'Italia e del Portogallo riconoscono la possibilità di costituire scuole e università cattoliche con il riconoscimento anche dei titoli di studio.

In Italia della sua nascita (1861) fino ai Patti Lateranensi del 1929 l'ora di religione esisteva ma era "laica" programmata dal Regno e insegnata da docenti che esaltavano le figure e l'eroismo dei Santi in

concomitanza con quelli degli altri eroi nazionali. Non era possibile per la Chiesa avere insegnanti gestiti dalla stessa.

Con il Concordato del 1929 e la aconfessionalità dello Stato l'ora di religione cattolica restò obbligatoria ma gestita dalle Curie diocesane nei programmi e nella scelta dei docenti. Oggi, dopo il 1984 e la laicità italiana disponibile al dialogo con le religioni, l'insegnamento della religione cattolica è opzionale ovvero soggetto alla scelta degli studenti maggiorenni e dei genitori di quelli minorenni. Scelta che deve esplicitamente sia il volere che il non volere impartita l'ora di religione cattolica che si ispira all'obiettivo della conoscenza della stessa e non dell'adesione.

Visto l'intento dovrebbe essere scelta soprattutto dai non cattolici mentre il travisamento della disciplina opzionale diventa fonte di confusione non sempre in buona fede dei colleghi dei docenti che inseriscono ore alternative e dunque concorrenziali all'ora di religione cattolica che sviano e non lasciano la scelta tra volerla e non volerla.

Inoltre gli studenti di altre religioni e quelli non credenti non sono neppure sollecitati ad una scelta di conoscenza restando così nella ignoranza o nelle convinzioni e pregiudizi senza ascoltare e confrontarsi con la religione che è anche da duemila anni patrimonio della nazione italiana. L'ideale sarebbe che lo Stato laico introducesse una disciplina curricolare obbligatoria sul fenomeno religioso piuttosto che della loro storia perchè piena di conflitti che non ne aiuterebbero lo sviluppo attuale di cooperazione e fraternità.

Il Portogallo segue lo stesso indirizzo e le equipollenze oggi sono sempre più estese, anche a causa della globalizzazione dei sistemi scolastici.

L'accordo con il Gabon del 2001 stabilisce il riconoscimento di un centro d'istruzione cattolica, ritenuto e qualificato di pubblica utilità.

Anche nell'accordo con la Slovenia si dichiara il riconoscimento dell'istruzione religiosa come "patrimonio della memoria spirituale del popolo". Nell'accordo con la Slovacchia si "rovescia" il riconoscimento del patrimonio religioso dovuto non alla Chiesa slovacca, ma agli slovacchi membri costitutivi dell'*ecclesia*, riconoscendo così il grande apporto dei slovacchi cattolici che portano avanti la prestigiosa istruzione cattolica. Segno di applicazione del Popolo di Dio sviluppato nei principi del Vaticano II.

Altro tema frequente negli accordi più recenti sono le attività di **Carità e di aiuto sociale e volontariato**. In Diritto canonico sono gli enti finalizzati all'apostolato, carità e pietà. Le opere assistenziali sono molto concentrate

sulla carità temporale ed anche spirituale. Ma questo provoca dei vantaggi e degli svantaggi: la Chiesa è sempre più considerata una NGO universale.

Talvolta l'azione caritatevole si trasforma in assistenzialismo e percepito come una minaccia per le religioni indigene e per i governi anticattolici. L'accusa di proselitismo è dietro l'angolo ed emerge magari opportunisticamente dopo il grande lavoro e gli investimenti di bene operati sia dalla chiesa universale che da quella locale.

Il dilemma resta sulla testimonianza evangelica visibile dei cattolici nel mondo ed è quindi inevitabile che l'attività di carità sia manifestazione dell'essere cattolico in questo mondo.

Nei paesi dove anche offrire un bicchiere di acqua è pericoloso per i cristiani e visto come proselitismo vuol dire che la religione di stato teme per la radice di sé stessa che non affonda in terreno fertile, mostra l'estrema poca fede dei propri fedeli che abbisognano di difesa da parte delle forze statali e addirittura sanzionando penalmente ciò che anche solo presumibilmente potrebbe -e non è provato- possa essere un gesto di proselitismo. Se a questo si affianca la facile accusa di blasfemia la "maturità internazionale" è ancora lontana per la violazione non solo della libertà religiosa e di religione ma perfino della semplice tolleranza religiosa.

Al contrario, quasi a forma di speranza di un mondo migliore, in un *land* tedesco, lo Schleswig-Holstein, si riconosce che l'attività assistenziale cattolica "aiuta la coesione sociale e anche alla costruzione pacifica dell'Europa".

Il Portogallo e l'Italia, equiparando i benefici fiscali degli enti ecclesiastici riconosciuto con quelli degli enti similari civili mostrano apprezzamento per le attività di volontariato degli enti cattolici. Anche gli accordi con la Slovacchia e Montenegro esplicitano un trattamento di parità di trattamento rispetto agli enti civili.

I paesi extraeuropei sono più legati al colloquio diretto con la Chiesa cattolica piuttosto che al riconoscimento del pluralismo religioso così come viene perorato in Europa.

Nell'accordo col Burundi questo è palese laddove si legge che "il contributo della Chiesa è per il domani del paese".

La Chiesa rischia dunque di essere una agenzia umanitaria? Indubbiamente. Ma dipende dalla gestione dei singoli istituti e dalla capacità della Chiesa di riconoscere e promuovere i fini propri, talvolta rischiando ma ormai sotto gli occhi costantemente aperti del mondo.

La visibilità attuale mediatica infatti frena sicuramente le "intemperanze" dei governi monisti e dittatoriali lasciando spazio a

movimenti-terzi fondamentalisti, oltranzisti, tradizionalisti e estremisti.

La mancanza o debolezza di azione ne perseguirli può essere indizio di indiretto consenso a mantenere viva la paura verso la prima e unica religione realmente globalizzata fin dalle sue origini ( Pietro Paolo e il Concilio di Gerusalemme del 49 d.C.).